

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>677</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>28/02/2014</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai Presidenti	Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Ai Presidenti	Consigli di Disciplina
Pec_mail	(elenco allegato)
Sede	Loro sedi

pc	Ministero della Giustizia
	Ufficio III – Libere professioni
pec_mail	<a href="mailto:ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it">ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it</a>
Sede	Loro sedi
pc	Ministero della Giustizia
	Ufficio Legislativo
Pec_mail	<a href="mailto:segrpart.legislativo@giustizia.it">segrpart.legislativo@giustizia.it</a>
Sede	Loro sedi

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5C3				
			<b>17</b>	<b>2013</b>	<b>GQ</b>	<b>mg</b>

<b>Oggetto:</b>	<b>Linee guida per il funzionamento dei consigli di disciplina</b>
-----------------	--

Egregio Presidente,

di seguito alcune indicazioni per l'attività dei Consigli di disciplina costituiti ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012 e del Regolamento CONAF pubblicato il 15 gennaio 2013 nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia:

### **1. Quadro normativo di riferimento**

- a) **LEGGE 7 gennaio 1976 n. 3** - Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
- b) **Legge 10 febbraio 1992, n. 152** - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
- c) **D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350** - Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
- d) **D.P.R. 8 luglio 2005, n.169** – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
- e) **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137** - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- f) **REGOLAMENTO CONAF** per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali in attuazione dell'art 8

comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 (BUMG n. 1 del 15 gennaio 2013).

## **2. Composizione del Consiglio di Disciplina**

Il Consiglio di disciplina ha un numero di componenti effettivi pari al numero dei consiglieri dell'Ordine. Il Consiglio di disciplina viene presieduto dal più anziano per iscrizione ed il segretario è il più giovane di iscrizione.

## **3. Protocollo**

Con la costituzione dei Consigli di disciplina il protocollo del Consiglio dell'ordine deve distinguersi in due sezioni:

- a) Sezione Amministrativa – Entrata ed Uscita
- b) Sezione Giurisdizionale – Entrata ed Uscita

Nella sezione amministrativa vengono registrate le comunicazioni afferenti alle attività del Consiglio dell'Ordine.

Nella sezione giurisdizionale vengono registrate le comunicazioni afferenti alle attività del Consiglio di disciplina.

## **4. Segnalazioni di illecito disciplinare**

Le segnalazioni dei potenziali illeciti disciplinari pervenute al Consiglio dell'Ordine in qualsiasi forma devono essere protocollate nella sezione giurisdizionale e trasmesse al Presidente del Consiglio di disciplina per l'attivazione del relativo procedimento.

I procedimenti disciplinari pendenti presso il Consiglio dell'Ordine alla data di costituzione del Consiglio di disciplina devono essere trasmessi al Consiglio di disciplina e protocollati nella relativa sezione giurisdizionale. I dati acquisiti ancorché sensibili devono essere trattati con riservatezza nel rispetto dei principi di *"indispensabilità, pertinenza e non eccedenza"* sanciti dal Dlgs 196/2003 ma non abbisognano di consenso dell'interessato in quanto utilizzati per finalità disciplinari di valenza pubblicistica.

## **5. Compiti del Presidente del Consiglio di Disciplina**

Il Presidente valuta le segnalazioni di illecito disciplinare e qualora riscontri la non evidente infondatezza dell'esposto assegna, con proprio decreto, tramite processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la valutazione del procedimento al Collegio di disciplina.

Nel caso ritenga l'esposto infondato il Presidente adoterà un decreto per la relativa archiviazione della segnalazione tramite processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario riportante le motivazioni della decisione. Tale decreto verrà notificato all'interessato.

## **6. Collegio Disciplinare**

Il Collegio di disciplina è composto da tre membri designati dal Presidente del Consiglio di disciplina, dei quali un membro con funzione di Presidente (il più anziano di iscrizione o di età nel caso di non iscritto all'albo) ed un membro con funzioni di Segretario (il più giovane di iscrizione o di età nel caso di non iscritto all'albo) ed è l'organo che è deputato alla trattazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 37 e seguenti della L. 3/76 e dell'art. 26 e 27 del DPR 350/1981.

Del collegio giudicante potrà far parte lo stesso Presidente del consiglio di disciplina che, in tal caso presiederà pure il collegio.

Il Presidente del collegio valuterà la sussistenza o meno di cause di incompatibilità dei componenti del collegio rispetto al caso trattato. In caso di riscontro di cause di incompatibilità di un componente del collegio verrà richiesto al Presidente del consiglio di disciplina la sostituzione del componente.

## **7. Istruttoria Preliminare**

Il Presidente del Collegio di disciplina qualora ravvisi i presupposti per un'azione disciplinare può procedere a comminare direttamente la sanzione disciplinare dell'avvertimento nei casi di mancanze o abusi di lieve entità mentre, negli altri casi, attiva il procedimento disciplinare nominando, tra i membri del collegio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al collegio i fatti per cui si procede.

Il collegio udito il relatore delibera l'apertura del procedimento disciplinare definendo gli addebiti e procedendo alla convocazione dell'incolpato. La contestazione dell'addebito costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

In caso contrario il Collegio delibera il proscioglimento che è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

## **8. Svolgimento del Procedimento Disciplinare**


Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei Componenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del collegio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

## **9. Comunicazione della decisione**

Le decisioni del collegio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al presidente dell'Ordine territoriale, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero della Giustizia.

La decisione costituisce chiusura del procedimento disciplinare. Il relativo fascicolo viene archiviato a cura del Consiglio di disciplina in apposita sezione giurisdizionale dell'archivio del Consiglio dell'Ordine. 

#### **10. Annotazione Albo**

Il Presidente del Consiglio di disciplina trasmette i provvedimenti disciplinari adottati al Presidente del Consiglio dell'Ordine che procede all'inserimento del dispositivo del provvedimento nel fascicolo personale dell'iscritto ed annota il procedimento disciplinare nell'Albo a norma dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 137/2012.

#### **11. Norme di rinvio e prassi**

Per quanto non definito si farà riferimento alla normativa professionale ed alla prassi finora adottata per lo svolgimento del procedimento disciplinare.

A tale riguardo si allega lo stralcio della revisione delle norme della L. 3/76 e L. 152/92 e del DPR 350/1981 modificata ed integrata dal DPR 137/2012 e redatta ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del DL 138/2011 convertito in L 148/2011 "Allegato A".

Distinti saluti

F.to Presidente  
Andrea Sisti Dottore Agronomo

